



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo
"L.B. ALBERTI"

15/10/2024

REGOLAMENTO

DISCIPLINA

E RELATIVE TABELLE

Premessa

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica e a recuperare l'alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.

Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All'alunno sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico presenterà denuncia all'autorità competente.

Art. 1 Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).
2. Tutti i comportamenti scorretti, come bullismo, molestie o diffusione di contenuti inappropriati, commessi attraverso l'uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, all'interno o all'esterno dell'istituto scolastico, saranno considerati infrazioni disciplinari
- 3.

Art.2

Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni

1. Per le mancanze non gravi, la sanzione dell'ammonizione verbale o scritta è irrogata dal Dirigente Scolastico. Eventuali sanzioni accessorie sono irrogate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Coordinatore della classe a cui lo studente appartiene.
2. Per le mancanze gravi le sanzioni sono irrogate dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico. In tale occasione il Consiglio di Classe opera con la presenza dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora lo studente soggetto al procedimento disciplinare e/o il suo genitore facciano parte del Consiglio di Classe stesso. In tali casi lo studente e/o il genitore sono surrogati dal primo dei non eletti alle elezioni dei rappresentanti di classe.
3. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 3

Principi generali del procedimento sanzionatorio

1. Qualsiasi sanzione disciplinare può essere irrogata soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

- 2 Ogni sanzione disciplinare deve essere formulata esplicitando con chiarezza le motivazioni che l'hanno resa necessaria ed evidenziando il rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione stessa.

Art.4

Procedimento sanzionatorio per le sanzioni non gravi

1. Il procedimento sanzionatorio per la sanzione non grave prende avvio con un richiamo verbale ed eventualmente la segnalazione nel Registro di classe (sezione Richiami), da parte del docente, che provvede ad annotare il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.
2. In tal caso, l'annotazione nel registro di classe da parte del docente costituisce comunicazione all'alunno

Art. 5 Sanzioni disciplinari

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- a richiamo verbale;
- b richiamo scritto sul Registro elettronico visibile alle famiglie;
- c nota disciplinare sul registro di classe;
- d ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
- e sanzioni alternative;
- f sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
- g sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni;
- h allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;l'esclusione dallo scrutinio finale;
- i non ammissione all'esame di stato.

Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato: rilevazione della mancanza - contestazione degli addebiti alla famiglia, per conoscenza se maggiorenne - esercizio del diritto di difesa entro giorni 10 dalla contestazione – decisione - adozione del provvedimento – comunicazione alla famiglia. L'alunno potrà esporre le proprie ragioni per iscritto.

Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 60 giorni dalla contestazione.

Per le sanzioni di cui ai punti f), g), h), i), l'alunno dovrà poter esprimere le proprie ragioni sempre in presenza dei genitori. Anche negli altri casi la famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il docente o con il Dirigente Scolastico.

Art. 6 Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindicigiorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia previsto dall'art.15.
2. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. L'impugnazione sospende l'esecuzione della sanzione disciplinare fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.

Art. 7 Reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale

1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 1 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'art.16, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n°241.
4. L'organo di garanzia di cui al comma 1 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 8 Organo di Garanzia

1. L'Organo di garanzia dell'Istituto è composto da un docente, un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori designati dal Consiglio di Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. L'organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico.
2. Il Consiglio di Istituto, nel designare i membri dell'Organo di Garanzia, indica anche gli eventuali supplenti.
3. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi dell'organo di Garanzia nel caso di assenza, incompatibilità o dovere di astensione di questi ultimi.
4. Ai sensi del precedente comma, configurano casi di incompatibilità quelli in cui il membro effettivo dell'Organo di Garanzia faccia parte dello stesso organo che ha irrogato la sanzione impugnata, mentre configurano casi di astensione quelli in cui lo studente soggetto a procedimento disciplinare e/o il suo genitore siano membri effettivi dell'Organo di Garanzia.

Art. 9 Procedimento di impugnazione

1. L'Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di sette giorni comunica al ricorrente interessato e ad eventuali controinteressati l'avvio del procedimento e fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente o il ricorrente nonché eventuali controinteressati e, nel caso di ricorso contro una sanzione disciplinare, il rappresentante dell'organo che ha irrogato la sanzione. Nel caso di ricorso per conflitto sull'applicazione del presente regolamento, vengono convocate le parti del conflitto.
2. Nel corso della riunione le parti possono presentare memorie e scritti difensivi.
3. Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono validamente costituite se sono presenti almeno tre dei suoi membri. Nei casi di assenza preventivamente dichiarata, di incompatibilità o di dovere di astensione di uno dei membri effettivi, il Presidente provvede a convocare uno dei membri supplenti secondo quanto stabilito dall'art.15 commi 2, 3 e 4.
4. L'Organo di garanzia, assunta qualsiasi informazione ritenuta necessaria e sentite le parti, decide con provvedimento motivato entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
5. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia vengono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di astensione, il voto del membro che si astiene rientra nel computo dei voti necessari a stabilire la maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- 6 Il provvedimento dell'Organo di garanzia viene trasmesso alla Segreteria Didattica per la comunicazione all'interessato e ad eventuali controinteressati, l'annotazione nel Registro delle sanzioni e nel fascicolo personale dello studente.

**Art. 10 Patto educativo di corresponsabilità e
giornata della scuola**

1. Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità elaborato dal Consiglio di Istituto su parere del Collegio dei Docenti al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituto, studenti e famiglie.
2. Tale patto contiene lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R.24 giugno 1998 n°249, così come modificato dal D.P.R.21 novembre 2007 n°235)ed il presente regolamento e viene approvato dal Consiglio di Istituto.
- 3.

Art. 11 Conclusioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'a.s. 2024 - 25
2. Del presente Regolamento viene consegnata copia a chiunque ne farà richiesta.

TABELLA DELLE SANZIONI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
A) <u>Non osservanza delle disposizioni organizzative</u>		
1. Frequenza non regolare – ritardi sistematici – assenze non giustificate.	1.1. richiamo verbale 1.2. richiamo scritto sul Registro elettronico con visione alle famiglie. 1.3. nota disciplinare sul registro elettronico 1.4. convocazione dei genitori	Docente Docente coordinatore Docente coordinatore
2. Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica.	2.1. richiamo verbale 2.2. richiamo scritto sul Registro elettronico 2.3. nota disciplinare sul registro elettronico 2.4. convocazione dei genitori	Docente Docente Docente Docente
3. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	3.1. richiamo scritto sul Registro elettronico 3.2. nota disciplinare sul registro elettronico 3.3. convocazione dei genitori 3.4. deferimento al Dirigente Scolastico 3.5. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico
4. Uso di sigarette, anche se elettroniche e/o sostanze stupefacenti.	4.1. Richiamo scritto del Dirigente Scolastico e sanzione amministrativa, se ne ricorrono le condizioni 4.2. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e sanzione amministrativa	Dirigente Scolastico Consiglio di classe
5. Uso del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche.	5.1 Richiamo verbale 5.2 richiamo scritto sul Registro elettronico 5.3 nota disciplinare sul registro elettronico 5.4 deferimento al Dirigente Scolastico 5.5 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico 5.6 sospensione dalle lezioni fino a 15 gg.	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe

<u>MANCANZE DISCIPLINARI</u>	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
B) <u>Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici</u>		
1. Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni.	1.1 richiamo scritto sul Registro elettronico 1.2 nota disciplinare sul registro elettronico 1.3 convocazione dei genitori	Docente Docente Docente coordinatore
2. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	2.1 Richiamo verbale 2.2 richiamo scritto sul Registro registro elettronico 2.3 nota disciplinare sul registro elettronico 2.4 convocazione dei genitori	Docente Docente Docente
3. Disordine e non aggiornamento del diario scolastico.	3.1 Richiamo verbale 3.2 richiamo scritto sul Registro elettronico 3.3 nota disciplinare sul registro elettronico 3.4 convocazione dei genitori	Docente Docente Docente
4. Mancata firma delle circolari scuola/famiglia.	4.1 Richiamo verbale 4.2 richiamo scritto sul Registro elettronico 4.3 nota disciplinare sul registro elettronico 4.4 convocazione dei genitori	Docente Docente Docente coordinatore
5. Manomissione e/o danneggiamento di documenti di valutazione (scheda,...) e del libretto personale delle giustificazioni	5.1. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno; 5.2. sospensione dalle lezioni fino a 15 gg e riparazione del danno.	Dirigente Scolastico Consiglio di classe
C. <u>Comportamento non rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni</u>		
1. Atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori verso gli altri	1.1 Richiamo verbale 1.2 richiamo scritto sul Registro elettronico 1.3 nota disciplinare sul Registro elettronico 1.4 convocazione dei genitori 1.5 ammonizione del Dirigente Scolastico 1.6 sospensione dalle lezioni fino a 15gg 1.7 sospensione fino al termine dell'anno Scolastico 1.8 esclusione dallo scrutinio finale 1.9 non ammissione all'esame di stato	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto
2. Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui	2.1. Richiamo verbale 2.2. richiamo scritto sul Registro elettronico 2.3. nota disciplinare sul Registro elettronico 2.4. convocazione dei genitori e riparazione del danno 2.5. deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.6. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.7. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Docente Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
3. Incuria della propria persona e/o uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all'ambiente scolastico	3.1. Richiamo verbale 3.2. richiamo scritto sul Registro elettronico 3.3. nota disciplinare sul Registro elettronico 3.4. convocazione dei genitori	Docente Docente Docente coordinatore
4. Uso di un linguaggio non consono all'ambientescolastico	4.1. Richiamo verbale 4.2. richiamo scritto sul Registro elettronico 4.3. nota disciplinare sul Registro elettronico 4.4. convocazione dei genitori 4.5. deferimento al Dirigente Scolastico 4.6. ammonizione scritta del Dirigente	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe

	Scolastico 4.7. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di classe
--	---	---------------------

D) <u>Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola</u>		
1. Mancato rispetto e danneggiamento degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature	1.1. Richiamo verbale 1.2. richiamo scritto sul Registro elettronico 1.3. nota disciplinare sul Registro elettronico 1.4. deferimento al Dirigente Scolastico 1.5. ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 1.6. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
2. Sottrazione di materiali	2.1 Richiamo verbale e riparazione del danno 2.2 richiamo scritto sul Registro elettronico e riparazione del danno 2.3 nota disciplinare sul Registro elettronico riparazione del danno 2.4 convocazione dei genitori e riparazione del danno 2.5 deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.6 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 2.7 sospensione dalle lezioni fino a 15 gg e riparazione del danno	Docente Docente Docente Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe
3. Mancata osservanza delle norme di sicurezza	1.1 Richiamo verbale 1.2 richiamo scritto sul Registro elettronico 1.3 nota disciplinare sul Registro elettronico 1.4 convocazione dei genitori e riparazione del danno 1.5 deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione del danno	Docente Docente Docente Docente Docente
	1.6 ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e riparazione del danno 1.7 sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni e riparazione del danno	Dirigente Scolastico Consiglio di classe

Art. 12 Procedure

sanzione	procedura
Richiamo verbale	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – richiamo riportato sul R.E. .
Richiamo scritto sul Registro elettronico	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – comunicazione alla famiglia e annotazione sul registro personale – controllo firma del genitore per presa visione.
Nota disciplinare sul Registro elettronico	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – annotazione dell’ammonizione con motivazione sul registro di classe – comunicazione alla famiglia e annotazione sul registro personale – controllo firma del genitore per presa visione.
Convocazione genitori	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – convocazione genitori tramite libretto o segreteria – annotazione sul registro personale.
Deferimento al Dirigente Scolastico	rilevazione mancanza – ascolto motivazioni alunno – deferimento al Dirigente Scolastico per richiamo verbale e/o convocazione famiglia per colloquio oper ammonizione scritta.

Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	richiesta scritta del docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni – convocazione genitori - ascolto motivazioni - annotazione ammonizione sul registro di classe – firma genitore
Riparazione del danno	relazione scritta sull'accaduto da parte del docente/collaboratore / Scolastico /Dirigente Scolastico/etc – convocazione dei genitori e ascolto motivazioni – provvedimento del Dirigente Scolastico che stabilisce il risarcimento - versamento di quanto dovuto sul c.c.p. della scuola o altra forma concordata con la famiglia.
Sanzione alternativa	relazione scritta sull'accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.
Sospensione dalle lezioni sino a 15 gg	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe – discussione e proposta – convocazione del C. di classe e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori - consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.
Sospensione dalle lezioni superiori a 15 gg	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di classe– discussione e proposta- convocazione C. di Istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo e illustrazione delle misure previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.
Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
Esclusione dallo scrutinio finale	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.

Non ammissione all'Esame di Stato	relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico – convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno – acquisizione eventuali memorie scritte – convocazione C. di istituto – discussione e proposta - convocazione C. di istituto e delibera – provvedimento del Dirigente Scolastico – comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo
-----------------------------------	---

Art. 13 Sanzioni alternative

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della comunità scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all'interno del Consiglio di classe, il quale, conoscendo l'alunno e la sua situazione particolare, può più facilmente individuare gli interventi più idonei al suo recupero. Tali sanzioni si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento.

Il Dirigente Scolastico illustrerà all'alunno e ai genitori il significato della sanzione e la valenza educativa dell'attività sostitutiva.

Art. 14 Sanzioni amministrative

Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno accompagnare eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98 e dalle altre norme vigenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Sabellico

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N° 22 DEL 15/10/2024

